

Imparare dagli errori: i cantieri navali e il problema delle cadute dall'alto

Esempi di infortuni professionali correlati alle attività di lavoro nei cantieri navali. Focus sul rischio di caduta dall'alto. Le dinamiche e le principali modalità di infortunio, i fattori di rischio e l'assenza di DPI.

Brescia, 21 Nov ? Come ricordato in molti nostri articoli e in vari documenti pubblicati in questi anni, i **cantieri navali** possono rappresentare ambienti lavorativi a elevato rischio di infortuni e di malattie professionali. Si tratta di un ambito produttivo generalmente refrattario a modalità di diffusa automazione e in cui sono presenti diverse tipologie di attività: trasporto e taglio delle lamiere, saldature, predisposizione delle opere provvisorie (impalcature interne ed esterne allo scafo), trasporto di materiale, verniciatura, ...

Iniziamo, attraverso la rubrica "Imparare dagli errori", dedicata al racconto degli infortuni e delle malattie professionali, un breve viaggio attraverso gli infortuni che avvengono nei cantieri navali. E lo facciamo, oggi, con riferimento particolare ai **rischi di caduta dall'alto**, ad esempio dovuti al lavoro e al passaggio su impalcature, passerelle, scale, piattaforme o strutture navali ad altezza elevata.

Le dinamiche infortunistiche che presentiamo sono tratte dalle schede dell'archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- Gli infortuni nei cantieri navali: due casi di caduta dall'alto
- Gli infortuni nei cantieri navali: i dati e i fattori di rischio

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA302.D] ?#>

Gli infortuni nei cantieri navali: due casi di caduta dall'alto

Nel **primo caso** l'infortunio si verifica presso un **cantiere navale** dove è presente un **aliscafo** riposto in secca.

Un lavoratore, assieme ad un collega, deve prelevare una **pompa di circolazione acqua** dall'aliscafo per montarla su un altro aliscafo.

I due lavoratori, per poter effettuare la suddetta operazione, salgono sopra l'aliscafo attraverso un ponteggio metallico, all'interno dell'aliscafo era stata montata una **passerella** con delle tavole non ancorate tra di loro e senza la presenza di parapetti.

I lavoratori per poter trasportare la pompa, che pesa circa 40 kg, si pongono uno di fronte all'altro e il primo lavoratore procede all'indietro rispetto al senso di marcia. Non avendo una chiara visione mette il piede sinistro nel vuoto cadendo ad una altezza di circa tre metri nel vano motore.

Subito dopo il collega chiama i soccorsi e l'infortunato viene trasportato in ospedale dove dopo circa un'ora muore a causa del trauma da schiacciamento cranio-facciale con sfondamento della teca cranica.

Questi i **fattori causali** rilevati:

- "l'infortunato percorreva una passerella poco stabile e sprovvista di parapetti e procedeva all'indietro rispetto al senso di marcia";
- un altro lavoratore "aiutava il collega in un'operazione non congrua";
- "la passerella non era montata a regola d'arte ed era poco stabile e mancavano i parapetti".

Nel **secondo caso** l'infortunio riguarda un **lavoratore saldatore** di una ditta in associazione temporanea d'impresе.

Il lavoratore si reca a bordo della nave in costruzione nel bacino del cantiere navale per eseguire lavori di saldatura sul ponte 2 della nave. Circa un'ora e mezza dopo il lavoratore viene ritrovato disteso nel pianerottolo posto alla base della scala metallica fissa a gradini presente nel vano di collegamento tra il ponte 1 ed il ponte 2 della nave. In particolare viene trovato incosciente e sanguinante dalla testa, nel pianerottolo, da un altro lavoratore che sta eseguendo lavori di saldatura di una porta nell'ambiente esterno al vano scale. Trasportato in ospedale muore 10 giorni dopo l'evento.

Da quanto accertato "si ipotizza che l'infortunato sia entrato nel vano scale dal 'passo d'uomo' (apertura) verticale presente sul ponte 2 per preparare o comunque per eseguire una saldatura lungo una delle pareti del vano scale. Dopo aver superato il 'passo d'uomo', per cause non conosciute, il lavoratore avrebbe perso l'equilibrio cadendo lungo la **rampa di scale** fino ad arrivare nel pianerottolo alla base della stessa dove urtava violentemente la testa (non indossava **casco di protezione**) riportando un gravissimo trauma cranico con frattura cranica". E' stato accertato anche che il lavoratore è caduto dalla sommità della scala che "era a norma, ben installata, munita di corrimano e con i gradini (in numero di 13 e 0,70 di larghezza e 0,16 cm di pedata) zigrinati e non scivolosi. Sulla sommità della scala (lunghezza scala mt 3,50) così come nell'immediata vicinanza dell'accesso alla stessa, non vi erano materiali o altro ad ingombrare il passaggio del lavoratore".

In questo caso "non è stato possibile accertare per quale motivo il lavoratore ha perso l'equilibrio cadendo poi lungo la scala anche se era possibile l'inciampo su qualche parte strutturale della nave oppure anche solo mettendo un piede in fallo".

I **fattori causali** indicati:

- "l'infortunato non indossava il casco di protezione";
- "il lavoratore spostandosi vicino alla sommità della scala per accedere alla stessa, perdeva l'equilibrio mettendo un piede in fallo".

Gli infortuni nei cantieri navali: i dati e i fattori di rischio

Per avere qualche informazione sugli infortuni e sulle possibili cause, nel mondo della cantieristica navale, possiamo fare riferimento a diversi documenti.

Ad esempio è presente un **approfondimento** delle casistiche del settore Cantieristica navale nel documento "Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell'azione congiunta Inail-Fincantieri" elaborato dall'azione congiunta di Inail (Contarp e Dipartimenti DIT e DIMEILA) e Gruppo Fincantieri.

Nel documento si indica che in termini di **incidenti**, "lo studio degli infortuni avvenuti nella cantieristica navale indica tre primarie modalità: le **cadute dall'alto dell'infortunato** (che risultano essere pari al 37% dei casi), le **cadute dall'alto di gravi** (22%) e gli **investimenti** sia per fuoriuscita di mezzi dal percorso previsto (incluso il ribaltamento) sia per contatto con gli stessi nella loro sede (16%). Seguono poi le proiezioni di solidi con il 10% e il contatto con organi lavoratori in movimento (6%). Riguardo gli investimenti, il confronto con il dato registrato nell'archivio per la totalità dei settori lavorativi (7%) mostra una maggiore frequenza nel comparto in studio".

Riguardo poi all'**analisi dei fattori di rischio** per le cadute dall'alto dell'infortunato, l'analisi "mostra per le attività lavorative modalità errate sia di accesso che di stazionamento in zone in quota, usi errati di attrezzature di sollevamento e posizionamenti incongrui rispetto a carichi in movimentazione, per pratiche abitualmente adottate nel luogo di lavoro. I problemi dell'ambiente di lavoro individuati sono riconducibili all'assenza di barriere, parapetti e protezioni (punti di ancoraggio), all'inadeguata illuminazione e segnaletica, mentre per le attrezzature di lavoro in quota (ponteggi, scale, piattaforme fisse, ecc.) si registrano carenze di sicurezza in termini di manutenzione, di caratteristiche di resistenza e di errata realizzazione/progettazione".

Nell'intervento "Piano mirato di prevenzione cantieristica navale", a cura di E. Paino (Asp Messina), G. Campo, D. De Merich e V. Meloni (Inail Dimeila) ? intervento al convegno "L'Approfondimento dei fattori di rischio lavorativi e l'individuazione delle soluzioni per le aziende attraverso le attività di vigilanza e assistenza da parte delle Istituzioni" (Roma, 28 marzo 2019) ? si riportano poi alcune indicazioni emerse durante le **attività di vigilanza** avviate con riferimento ai **sopralluoghi** svolti.

E molte prescrizioni hanno riguardato quanto richiesto dall'articolo 18 riguardo agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente con particolare riferimento all'**assenza di DPI**.

Questi due sopralluoghi presentati nell'intervento:

- "Sopralluogo presso cantiere navale dove si svolgevano lavori di manutenzione a bordo di un traghetto, si accertava che sul ponte passeggiata un lavoratore si apprestava a montare un'opera provvisoria in tubi e giunti senza l'ausilio di idonei DPI contro la caduta dall'alto. Il datore di lavoro viene sanzionato per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
- Sopralluogo effettuato presso sede di una ditta di costruzione imbarcazioni in vetroresina. I lavoratori presenti risultano sprovvisti dei previsti dispositivi di protezione individuali. Si prescrive di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale adeguati alle fasi lavorative".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dei vari documenti prodotti sulla sicurezza nei cantieri navali, anche con riferimento ai seguenti articoli pubblicati dal nostro giornale che forniscono ulteriori spunti per la prevenzione:

- "Cantieri navali e sicurezza: prevenzione, vigilanza e percezione dei rischi";

- " ImpresaSicura: la sicurezza nella cantieristica navale da diporto".

Tiziano Menduto

Sito web di INFOR.MO.: nell'articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 3928 e 11305 (archivio incidenti 2002/2021).

Scarica la scheda da cui è tratto l'articolo:

Imparare dagli errori ? I cantieri navali e il problema delle cadute dall'alto - le schede di Infor.mo. 3928 e 11305.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it